

**PROGETTO DI LEGGE N. 130**

di iniziativa del Consigliere regionale: Cacucci

---

**“Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 – “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” sviluppate nell’incontro svolto presso il Consiglio il 13 maggio 2025”**

---

PRESENTATO IL 22/07/2025

ASSEGNATO IN DATA 03/09/2025

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **II**

CONSULTIVA **I**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in oggetto è volta a promuovere le modifiche necessarie alla Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6.

Le modifiche che si evidenziano sono relative:

All'art. 2 (definizioni) abrogando e sostituendo il comma e) sul tema di "sicurezza urbana" ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14.

All'art. 4 (enti locali) comma c) si inserisce la possibilità di assolvere tutte le funzioni previste dalla presente legge anche attraverso l'associazione tra più enti territoriali. Questa integrazione è un passo fondamentale che rafforza ulteriormente il concetto di **cooperazione inter-territoriale** nella gestione delle funzioni previste dalla legge, specialmente in un contesto come quello della sicurezza urbana.

All'art. 5 (regione) comma d) al fine di costituire nuclei specialistici nei diversi ambiti della sicurezza urbana si promuovono forme di associazione tra diversi Comandi di Polizia Locale. Non tutti i Comandi di Polizia Locale, specialmente quelli più piccoli, hanno le risorse o il personale per sviluppare competenze approfondite in ogni ambito della sicurezza urbana (ad esempio, cybersecurity, frodi commerciali, tutela ambientale, sicurezza stradale complessa, gestione delle emergenze, ecc.). L'associazione permette di creare nuclei dedicati con formazione e attrezzature specifiche, rendendo l'intervento più efficace.

All'art. 10 si integra il comma 2 bis, che introduce un requisito operativo specifico per i Comandi con più di 18 operatori che svolgono servizi esterni di pattugliamento. In sostanza, il comma 2 bis stabilisce che questi Comandi devono avere **almeno 2 operatori permanentemente collegati a una sala operativa** durante i servizi di pattugliamento esterni. Avere un collegamento costante con una sala operativa significa che in caso di emergenza, difficoltà o necessità di supporto, gli operatori sul campo possono ricevere assistenza immediata e coordinata. Questo aumenta significativamente la loro sicurezza.

All'art. 16 le modifiche promuovono nuclei specialistici di polizia locale, formati da operatori qualificati suddivisi per specialità di impiego. Viene incentivato l'impiego dei nuclei specializzati anche presso enti non di appartenenza, tramite accordi tra gli stessi enti. Queste modifiche legislative sono un passo avanti fondamentale per la modernizzazione e l'efficacia della Polizia Locale, con un'attenzione particolare alla **specializzazione** e alla **collaborazione inter-ente**, rispondendo a un'esigenza sempre più pressante nel panorama della sicurezza urbana. Non si tratta più solo di pattugliamento generico, ma di affrontare fenomeni complessi che richiedono competenze specifiche.

All'art. 21 l'aggiunta di promuovere **accordi con le Regioni confinanti per sviluppare la maggior uniformità delle livree** dei veicoli e dei mezzi, con l'obiettivo principale che i cittadini riconoscano immediatamente un veicolo della Polizia Locale, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia specifica, e ancor più, indipendentemente dalla Regione in cui si trovano in quel momento. Questo è cruciale per la fiducia, la percezione di sicurezza e la facilità di richiesta di aiuto in caso di necessità.

All'art.22 viene introdotto il concetto di “**decoro**” delle uniformi. L'uniforme è il primo e più immediato simbolo dell'istituzione che l'operatore rappresenta. Un'uniforme decorosa (pulita, in ordine, in ottimo stato, indossata correttamente) trasmette un'immagine di professionalità, serietà e rispetto per il ruolo e per il cittadino.

All'art. 23 questa integrazione normativa è molto significativa perché affronta direttamente il tema della dotazione di strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale, distinguendo tra una possibilità generale e un obbligo per i Comandi più grandi. Viene esplicitamente riconosciuta la possibilità per gli operatori di essere dotati di strumenti come lo spray irritante (privo di effetti lesivi permanenti) e il bastone estensibile.

All'art. 26 Gli enti locali possono accedere ai finanziamenti regionali previsti dall'articolo 25 solo se rispettano le disposizioni dell'articolo 36. La Regione intende incentivare i corpi di polizia locale (sia a livello comunale, che sovracomunale o metropolitano) che dimostrano un alto livello di operatività e sicurezza.

## ARTICOLATO

### Art. 1

#### (Modifica dell'art. 2 della l.r. 6/2015)

All'Art.2 (*Definizioni*), si abroga e sostituisce il comma e) con:

e) «sicurezza urbana»: il bene pubblico da tutelare, ai sensi dell'art. 4 decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);

### Art. 2

#### (Modifica dell'art. 4 della l.r. 6/2015)

All'Art.4 (*Enti locali*), si abroga e sostituisce il comma c) con:

c) l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale per assolvere tutte le funzioni previste dalla presente legge, anche attraverso l'associazionismo tra più enti, in modo da assicurare la sicurezza urbana integrata anche in ambiti territoriali sovra comunali;

### Art. 3

#### (Modifica dell'art. 5 della l.r. 6/2015)

All'Art. 5 (*Regione*), il comma d) si abroga e sostituisce con:

d) promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di polizia locale e il coordinamento tra i servizi, anche al fine di sviluppare professionalità utili alla costituzione di nuclei specialistici per l'intervento nei diversi ambiti della sicurezza urbana, della polizia amministrativa, della tutela ambientale, della sicurezza stradale e delle tecnologie digitali;

### Art. 4

#### (Modifica dell'art. 10 della l.r. 6/2015)

All'Art. 10 (*Prestazioni degli operatori, dopo il comma 2) si inserisce il comma 2bis*):

2 bis. Gli operatori di polizia locale appartenenti a Comandi con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori, svolgono i servizi esterni di pattugliamento in numero di almeno due, collegati permanentemente ad una sala operativa per eventuale supporto.

### Art. 5

#### (Modifica dell'art. 16 della l.r. 6/2015)

All'Art.16 si modifica la descrizione dell'articolo con:

'Interventi operativi di nuclei *specialistici* di polizia locale'

All'Art.16 si abrogano e sostituiscono i commi 1), 2), 3), 4), 5), con i seguenti:

1. La struttura regionale di cui all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove l'attivazione di nuclei specialistici sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale,

sicurezza stradale e nelle tecnologie digitali.

2. I nuclei si compongono di operatori qualificati suddivisi per specialità di impiego. Tramite accordi tra enti il personale appartenente ai nuclei può essere impiegato presso ente diverso da quello di appartenenza. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. Gli accordi di cui al comma precedente specificano, tra l'altro, l'autorità locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la modulistica da adottare.

4. Sulla base dei diversi ambiti tematici di intervento possono essere istituiti nuclei specialistici, quali:

a) nucleo di sicurezza urbana: in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia dello Stato, monitora, anche attraverso un sistema georeferenziato, le situazioni di criticità territoriale sovra comunali o metropolitane e sviluppa l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale;

b) nucleo di polizia amministrativa: monitora la violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; in particolare, rileva periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale erogati, ne valuta l'efficacia e individua strumenti per la loro incentivazione e per gli interventi operativi sul territorio;

c) nucleo di tutela ambientale-ecologica: sviluppa operazioni afferenti al rispetto della normativa ambientale coordinandosi con i soggetti deputati alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito;

d) nucleo di sicurezza stradale: opera per la prevenzione e la corretta applicazione delle norme afferenti al codice della strada e alle problematiche legate all'incidentalità stradale;

e) nucleo per l'impiego delle tecnologie digitali volte a migliorare la sicurezza degli spazi urbani e delle persone che li frequentano nel rispetto della privacy e della gestione dei dati;

#### **Art. 6**

##### **(Modifica dell'art. 21 della l.r. 6/2015)**

All'Art.21 (*Veicoli, mezzi e strumenti info telematici*), si abrogano e sostituiscono i commi 1), 5), con:

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli, i cui colori, contrassegni e le dotazioni sono disciplinati con regolamenti regionali, promuovendo, ove possibile, accordi con Regioni confinanti per sviluppare la maggior uniformità delle livree dei veicoli a vantaggio dell'immediata individuazione di tale servizio per la cittadinanza.

5. Gli enti locali provvedono all'acquisto del vestiario e dei veicoli in numero adeguato alle esigenze degli operatori e del servizio, secondo le caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 24 e nel rispetto delle vigenti procedure di evidenza pubblica.

#### **Art. 7**

##### **(Modifica dell'art. 22 della l.r. 6/2015)**

All'Art.22 (*Uniforme, distintivi di grado e identificativi*), il comma 1), si abroga e sostituisce con:

1. L'uniforme degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza, e di visibilità e decoro degli operatori ed è composta dalle seguenti divise:

a) divisa ordinaria;

b) divisa di servizio (completo operativo);

c) divisa per servizi di onore e di rappresentanza.

**Art. 8**  
**(Modifica dell'art. 23 della l.r. 6/2015)**

All' Art.23 (*Strumenti di autotutela*), si abrogano e sostituiscono i commi 1), 4), con:

1.Gli operatori possono essere dotati di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile. Gli operatori appartenenti a Comandi con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori, che svolgono servizi esterni, sono dotati degli strumenti di autotutela.

4.I corpi e i servizi di polizia locale, in relazione ai servizi svolti, si dotano di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione, guanti tattici imbottiti antitaglio, pistole al peperoncino, non qualificabili come armi ai sensi della normativa statale, termoscanner portatili, megafoni, mascherine, previa adeguata formazione, e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

**Art. 9**  
**(Modifica dell'art. 24 della l.r. 6/2015)**

All' Art. 24 (*Rinvio a regolamenti regionali*), si abroga e sostituisce il comma 1) lett. f) con:

1.Con uno o più regolamenti la Giunta regionale stabilisce:

f) i simboli distintivi di grado e identificativi per la polizia locale;

*Attività declinata in regolamento. Si veda scheda allegata di modifica del r.r. 5/2019 di istituzione del sovrintendente coordinatore.*

**Art. 10**  
**(Modifica dell'art. 26 della l.r. 6/2015)**

All' Art. 26 (*Finanziamenti regionali*), si abroga e sostituisce il comma 1) con:

1. L'accesso, da parte degli enti locali, ai finanziamenti regionali per i progetti di cui all'articolo 25, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 36. La Regione prevede misure premiali per i corpi di polizia locale, anche sovra comunali o metropolitano, che abbiano una dotazione organica minima di diciotto operatori e che assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente, ovvero si dotino degli strumenti di autotutela di cui all'art.23.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forme di gestione associata del servizio di polizia locale previste all'articolo 8.

**Art. 11**

**(Clausola di neutralità finanziaria)**

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 12**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.